



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU  
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTÓNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## PROGETTO ESECUTIVO

*Interventi di manutenzione sull'impianto di climatizzazione degli uffici amministrativi dell'E.R.S.U. ubicati nel  
Corso Vittorio Emanuele n. 68 a Cagliari.*

## Schema di contratto

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| Art. 1. Oggetto del contratto.....   | 3  |
| Art. 2. Importo del contratto.....   | 4  |
| Art. 3. Condizioni generali del contratto .....                                    | 4  |
| Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.....   | 4  |
| Art. 5. Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori .....                       | 4  |
| Art. 6. Penale per i ritardi .....   | 4  |
| Art. 7. Sospensioni e riprese dei lavori.....                                      | 5  |
| Art. 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.....                                       | 5  |
| Art. 9. Contabilizzazione dei lavori .....   | 5  |
| Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.....                                      | 6  |
| Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo .....                           | 6  |
| Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.....                             | 6  |
| Art. 13. Ritardo nei pagamenti .....   | 7  |
| Art. 14. Programma dei lavori .....  | 7  |
| Art. 15. Regolare esecuzione.....  | 7  |
| Art. 16. Risoluzione del contratto.....  | 7  |
| Art. 17. Controversie .....  | 8  |
| Art. 18. Divieto di cessione del contratto; cessione del credito.....              | 8  |
| Art. 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza..... | 8  |
| Art. 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....                       | 8  |
| Art. 21. Subappalto.....   | 9  |
| Art. 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.....                | 9  |
| Art. 23. Obblighi assicurativi.....  | 10 |
| Art. 24. Documenti che fanno parte del contratto.....                              | 10 |
| Art. 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari .....                     | 11 |
| Art. 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale .....            | 11 |
| Art. 27. Norme sulla Privacy .....   | 11 |

## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione degli *Interventi di manutenzione sull'impianto di climatizzazione degli uffici amministrativi dell'E.R.S.U. ubicati nel Corso Vittorio Emanuele n. 68 a Cagliari,*

tra l'ERSU - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - con sede in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 68, codice fiscale n. 80018410920 di seguito denominato "ERSU", nella persona del Direttore del Servizio di Gestione Mense ed Alloggi, \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ che interviene al presente atto nella qualità anzidetta ed autorizzata in virtù dei poteri spettantile, ai sensi dell'art. 28 co. 7 della L.R. 31/98 e della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. n. \_\_\_\_\_ e la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. e P.Iva n. \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Appaltatore", nella persona \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che con \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti prescritti di cui all'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla società sopra citata, alle condizioni di seguito prescritte, e nel contempo è stato autorizzato l'impegno di spesa;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria dell'Appaltatore;
- che il DURC acquisito agli atti dell'Ente alla data di stipula del presente contratto risulta regolare;
- che i lavori sono finanziati con fondi di bilancio dell'E.R.S.U. CAGLIARI.
- che il contratto sarà stipulato a misura mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del Codice dei Contratti.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1. Oggetto del contratto

1. L'ERSU, nella persona \_\_\_\_\_, Direttore del Servizio di Gestione Mense ed Alloggi, affida all'Appaltatore \_\_\_\_\_, che accetta, l'esecuzione dei lavori relativi ad *Interventi di manutenzione sull'impianto di climatizzazione degli uffici amministrativi dell'E.R.S.U. ubicati nel Corso Vittorio Emanuele n. 68 a Cagliari,* come meglio descritti nei documenti progettuali. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA), nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito "Codice dei contratti") e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.
2. Ai fini dell'art. 3 c. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è \_\_\_\_\_

### **Art. 2. Importo del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro ..... (diconsi euro ..... ) + IVA, di cui euro ..... + IVA per lavori ed euro 625,21 + IVA per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. Il contratto è stipulato a misura.
3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 2 del CSA.

### **Art. 3. Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, integrante il progetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto il Capitolato, il computo metrico estimativo e la "lista delle lavorazioni" con i prezzi offerti dall'Appaltatore.

### **Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ..... , all'indirizzo ..... , presso .....
2. Ai sensi dell'articolo 3, c. 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati come da successivi artt. 12 e 13.
3. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso l'ERSU, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'ERSU può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore all'ERSU che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

## **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Art. 5. Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati non oltre 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 26 (ventisei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.10 del CSA.

### **Art. 6. Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei

lavori, è applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal CSA, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per l'ERSU, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.11 del CSA.

#### **Art. 7. Sospensioni e riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti, ordinata dal Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che l'ERSU abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'ERSU si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.10 del CSA.

#### **Art. 8. Oneri a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.17 del CSA.

#### **Art. 9. Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari della lista lavorazioni.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dall'ERSU e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Art. 10. Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.22 del CSA.

#### **Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Se l'ERSU, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 1.6 del CSA.

#### **Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18, del Codice dei Contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al venti per cento del valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dell'importo complessivo dei lavori in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'ultimazione degli stessi ed al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Sull'importo del certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di recupero della medesima.
4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ERSU trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.14 del CSA.

#### **Art. 13. Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel CSA, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo CSA.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.14 del CSA.

#### **Art. 14. Programma dei lavori**

1. L'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, un programma esecutivo dettagliato di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 43 c. 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e secondo quanto previsto all'art. 4.10 del CSA. Nella proposta di programma saranno riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alla scadenza contrattualmente stabilita per la liquidazione del certificato di pagamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.10 del CSA.

#### **Art. 15. Regolare esecuzione**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione. Il certificato sarà quindi confermato dal Responsabile del Procedimento.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ERSU prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
3. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
  - a) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
  - b) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.16 del CSA.

#### **Art. 16. Risoluzione del contratto**

1. L'ERSU ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
  - b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 4.5 del CSA.

- c) ogni altra causa prevista dal CSA.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.5 del CSA.

#### **Art. 17. Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari, con esclusione della competenza arbitrale.

#### **Art. 18. Divieto di cessione del contratto; cessione del credito**

1. È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ERSU al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Art. 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
3. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
4. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero\_\_\_\_\_.

#### **Art. 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;



- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Art. 21. Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  
*(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)*
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal CSA.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2 del presente contratto.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal CSA.
5. L'ERSU, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese.  
*(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)*

#### **Art. 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 103 c. 1 del Codice dei Contratti, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'ERSU può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.7 del CSA.

#### **Art. 23. Obblighi assicurativi**

1. Ai sensi dell'articolo 103 c. 7 del Codice dei Contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all'ERSU almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che:
  - a) copra i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di euro 500.000 come da art. 4.8 del CSA;
  - b) assicuri l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di euro 500.000,00.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.8 del CSA.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Le parti precisano che si allega al presente contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, la Lista delle lavorazioni previste per l'esecuzione dei lavori contenente l'offerta economica resa in sede di gara e la Dichiarazione Sostitutiva Tracciabilità.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
  - a) i documenti progettuali e la relazione;
  - b) l'elenco dei prezzi unitari;
  - c) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - d) il cronoprogramma;
  - e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
  - f) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
3. Detti documenti sono stati sottoscritti da entrambi i contraenti e restano depositati e custoditi presso ..... dell'ERSU. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti dell'ERSU, sottoscritta dall'Appaltatore fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dallo stesso che rinuncia ad opporre eccezioni al riguardo.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente all'art. 4.2 del CSA.

#### **Art. 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare il Codice dei Contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

#### **Art. 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Alla registrazione si procederà in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR n. 131 del 26.4.1986.

#### **Art. 27. Norme sulla Privacy**

L'ERSU informa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 193 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati dell'Appaltatore contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. Le parti hanno dichiarato il presente contratto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione sottoscrivono il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto:

per l'E.R.S.U - Il Direttore .....

.....

per l'Appaltatore

.....